

Lombardia

Delib.G.R. 25-11-2009 n. 8/10615

Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 della L.R. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 8/8570 del 2008.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 dicembre 2009, n. 49.

Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10615 ⁽¹⁾.

Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 della L.R. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 8/8570 del 2008.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 dicembre 2009, n. 49.

La Giunta regionale

Visto l'art. 28 comma 2-bis del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59»;

Vista la *L.R. 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la *Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570* «Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. n. 15/2000)»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Considerato che la modifica dell'art. 28 del *D.Lgs. n. 114/98*, introdotta dall'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che risulta necessario coordinare la predetta modifica con le disposizioni regionali vigenti in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 comma 3-bis della *L.R. n. 15/2000* e contestualmente revocare il comma 8 del paragrafo IV. 2 e il relativo *allegato 2 della Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570*;

Ritenuto, inoltre, necessario, in relazione alle numerose problematiche emerse in fase applicativa, procedere ad una più efficace formulazione delle modalità che regolano la compilazione della carta di esercizio e contestualmente revocare il paragrafo III e il relativo *allegato 1 della Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570*;

Dato atto che, per l'attuazione di quanto sopra, la Giunta Regionale, ai sensi dell'*art. 4 comma 2 della L.R. n. 15/2000*, provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche, come specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che il termine di cui all'*art. 8 comma 4-quinquies della L.R. n. 15/2000* decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Sentite le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e l'ANCI;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare il «Secondo provvedimento attuativo dell'*art. 4 comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* – Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

2. Di revocare il paragrafo III e il comma 8 del paragrafo IV. 2 e i relativi allegati, della *Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570*.

3. Di dare atto che il termine di cui all'*art. 8 comma 4-quinquies della L.R. n. 15/2000* decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

4. Di pubblicare in presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A

Secondo provvedimento attuativo dell'*art. 4 comma 2 della L.R. 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»

1. Finalità

1. Il presente atto fornisce ulteriori indicazioni attuative della *legge regionale 21 marzo 2000 n. 15* «Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche».

2. Nel seguito del presente atto, la *legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* sarà sinteticamente indicata legge regionale.

2. Disposizioni relative alla carta d'esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'*art. 2 comma 6-quater della legge regionale* ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio, il cui fac-simile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione è un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assoluta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.

4. Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente.

5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.

6. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati.

3. Disposizioni relative alla attestazione

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione non può essere compilata direttamente dall'operatore.

2. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore.

3. Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta)

(2)

4. L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. La presa d'atto di cui all'art. 2 comma 6-ter della legge regionale è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 ottobre di ogni anno ⁽³⁾.

8. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera d) il Comune revoca l'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

9. Per predisporre l'attestazione i Comuni e le Associazioni di categoria possono avvalersi del modello di cui all'allegato 2.

(2) Alinea così sostituito dalla *Delib.G.R. 13 gennaio 2010, n. 8/11003*.

(3) Comma così modificato dalla *Delib.G.R. 13 gennaio 2010, n. 8/11003*.

4. Indicazioni relative al DURC

[1. L'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, ciò ai sensi di quanto previsto dall'*art. 28 del D.Lgs. n. 114/98*, come modificato dall'*art. 11-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102* «Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78*, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

2. In riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009, l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito in relazione ai seguenti casi:

a) Ambulante con dipendenti: ovvero organizzato in forma societaria: presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno.

b) Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarità contributiva + dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno.

c) Rilascio nuova autorizzazione o subingresso:

c.1) Se l'ambulante è già in attività: vedi punti a) o b). I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

c.2) Se l'ambulante non ha mai esercitato dovrà consegnare una dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC.

Il caso c) vale solo per l'anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2] ⁽⁴⁾.

(4) Paragrafo eliminato dalla *Delib.G.R. 13 gennaio 2010, n. 8/11003*.

5. Indicazioni particolari

1. La carta di esercizio e l'attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana. Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.

2. I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell'art. 2 comma 6-quater, non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l'attestazione annuale.

Allegato 1

Carta di esercizio

ai sensi dell'articolo 2, comma 6-quater della *L.R. 21 marzo 2000, n. 15*

Allegato 2

Attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6-ter della *L.R. 21 marzo 2000, n. 15*